



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Ditta **Sicula Ciclat Soc. coop** – P. IVA: 00172830853 - Sede legale in viale Kennedy 157, San Cataldo (CL) - Impianto per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti pericolosi e non, ubicato in zona industriale di “San Cataldo Scalo” nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL) Integrazioni ed aggiunta operazioni a codici CER già autorizzati ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012 e successive integrazioni con D.D.S. n. 37 del 23/01/2013 e D.D.S. n. 1787 del 17/10/2013

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27/10/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A., all’Arch. Antonino Rotella;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto

ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

- VISTA la L.R. 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009 di introduzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento Ordinario del 13 gennaio 2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012 di autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non, ubicato in zona industriale di "San Cataldo Scalo" nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL), rilasciato alla ditta in argomento, per la durata di anni dieci a decorrere dal 19/12/2012;
- VISTA la polizza fidejussoria n. 2799621066 e la relativa appendice, con effetto dal 07/02/2013 e validità fino al 31/12/2024, che la ditta in argomento ha stipulato con la società SACE BT S.p.A. di Roma, per un importo assicurato fino a 151.250,00 (centocinquantunomiladuecentocinquanta/00), a copertura delle spese per eventuali danni ambientali, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, che risulta allegata al succitato D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012;
- VISTO il D.D.S. n. 37 del 23/01/2013 con il quale è stato modificato l'art. 3 comma 2 del D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012;
- VISTO il D.D.S. n. 1787 del 17/10/2013 con il quale è stato modificato l'art. 2 del D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012;
- VISTA l'istanza della ditta Sicula Ciclat Soc. coop, prot. n. 03/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 16042 del 06/04/2017, di richiesta di modifica non sostanziale al D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012, con allegata Relazione Tecnica e documentazione fotografica, così come di seguito esplicitata:
- nuovo posizionamento dei settori di messa in riserva afferenti al corpo B ed esterni allo stesso;
 - modifica (integrazione) di codici CER analoghi a quelli già autorizzati;
 - estensione dell'operazione di recupero codice R12 (operazioni preliminari precedenti il recupero, come cernita, selezione, compattazione), per i rifiuti autorizzati in R13.
- VISTA l'istanza della ditta Sicula Ciclat Soc. coop, prot. n. 07/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 30525 del 11/07/2017, di richiesta di modifica non sostanziale al D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012, riguardante l'inserimento di nuovi codici CER, in aggiunta a quanto richiesto con la precedente istanza;
- VISTA la nota prot. n. 33938 del 02/08/2017 del Dipartimento Regionale Dell'Acqua e dei Rifiuti, di convocazione del tavolo tecnico, per l'esame delle richieste di modifiche non sostanziali presentate dalla ditta in argomento;
- VISTO il verbale del tavolo tecnico tenutosi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Dei Rifiuti, in data 12 settembre 2017, contenente i pareri e le prescrizioni degli Enti intervenuti, riguardante le istanze della ditta sopra richiamate, così come di seguito richiamate e che saranno successivamente riportati nell'art. 4 del presente provvedimento :

- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, relativamente alle istanza prot. n. 3/2017 del 04/04/2017 e successiva nota prot. n. 7/2017 del 10/07/2017, esprime l'opportunità di coprire le aree di stoccaggio dei rifiuti poste all'esterno, con delle tettoie; per la richiesta di inserimento di nuovi codici CER, l'Ente non ha nulla da osservare, precisando che i rifiuti biodegradabili di cui ai CER **20 01 08**, **20 02 01** e **20 03 02** dovranno entrare in impianto in appositi contenitori ermetici per evitare emissioni polverulenti all'esterno.
- l'ARPA ST Caltanissetta, con nota prot. n. 0052487 del 07/09/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 37698 del 07/09/2017 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- VISTA la nota della Ditta Sicula Ciclat Soc. coop, prot. n. 14/2017, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 44913 del 26/10/2017, di trasmissione delle controdeduzioni alle osservazioni del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in merito all'opportunità di coprire le aree di stoccaggio dei rifiuti poste all'esterno, con delle tettoie;
- VISTA la nota prot. n. 47384 del 14/11/2017, con la quale questo Dipartimento ha inviato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la succitata nota prot. n. 14/2017, chiedendo le determinazioni in ordine alle controdeduzioni inviate dalla ditta;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta prot. n. 15378 del 20/11/2017, assunta al protocollo DAR al n. 48368 del 21/11/2017, con la quale, comunicando che *"la ricopertura delle tipologie di rifiuti di che trattasi (imballaggi in plastica, e imballaggi in vetro), non è prevista da alcuna specifica norma"* rimanda a questo Ufficio, nella qualità di autorità competente, la determinazione ultima in ordine alla proposizione di una tettoia di copertura;
- CONSIDERATO che nella relazione tecnica allegata all'istanza presentata della Ditta Sicula Ciclat Soc. coop, prot. n. 03/2017, si esplicitano le caratteristiche tecniche della pavimentazione impermeabilizzata dei piazzali esterni e la dotazione di un impianto di trattamento di prima pioggia, quali presidi utili a tutelare le matrici ambientali e superare le indicazioni del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- CONSIDERATO che la Ditta ha stipulato Patto di integrità, che risulta allegato al provvedimento D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012;
- VISTA l'iscrizione alla White List della Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo – della ditta Sicula Ciclat soc. coop P.IVA: 00172830853, valida fino al 31/07/2018;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 14/12/2017, per un importo pari a € 180,76;
- CONSIDERATO che le modifiche di cui alle richieste prott. nn. 03/2017 e 7/2017 avanzate dalla ditta in argomento, possono ritenersi non sostanziali, secondo i criteri individuati dall'art. 5, comma 1, lettera 1-bis, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di poter accogliere le richieste di cui alle succitate note;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del decreto D.D.S. n. 2441 del 19/12/2012, che ha autorizzato la ditta Sicula Ciclat Soc. coop, alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non, ubicato in zona industriale "San Cataldo Scalo", nel territorio del Comune di Caltanissetta, è modificato ed integrato come di seguito riportato:

1) inserimento delle operazioni di recupero R13 (*messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo ...*) ed R3 (*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche*), di cui all'allegato C del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per il codice CER, **15 01 02** (*imballaggi di plastica*);

2) inserimento della operazione di recupero R12 (*scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R11*), di cui all'allegato C del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per i codici CER già autorizzati in R13;

3) inserimento dei nuovi codici CER, per le operazioni R4 (*riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici*) ed R13 (*messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo ...*) di cui all'allegato C del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- **10 10 07** (*forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose*);
- **10 10 08** (*forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07*);
- **02 01 07** (*rifiuti derivanti dalla silvicoltura SNP – SP*);
- **02 01 10** (*rifiuti metallici – SNP – SP*);
- **16 07 08** (*rifiuti contenenti olio L- FP*);
- **17 05 03** (*terre e rocce, contenenti sostanze pericolose SNP – SP – FP*);
- **17 05 04** (*terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, SNP – SP – FP*);
- **20 01 08** (*rifiuti biodegradabili di cucine e mense, SNP – FP*);
- **20 01 25** (*oli e grassi commestibili, L – FP*);
- **20 01 26** (*oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25, L – FP*);

- **20 02 01** (*rifiuti biodegradabili, SNP – FP*);
- **20 03 02** (*rifiuti dei mercati, SNP – FP*);

Art. 2

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 3

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 4

La Ditta nell'esercitare le attività di che trattasi, deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

I rifiuti dovranno entrare in impianto in appositi contenitori ermetici, per evitare emissioni polverulenti all'esterno. I rifiuti biodegradabili di cui ai CER 20 01 08, 20 02 01 e 20 03 02, dovranno essere destinati a casse scarrabili stagne, con copertura idraulica e a tenuta ermetica.

Al fine del superamento di criticità di carattere operativo e di sicurezza è consentita una redistribuzione ottimale degli spazi e dei CER autorizzati, fermo restando la corretta delimitazione e l'univoca individuazione dei CER, all'interno di ogni settore, a mezzo di idonea segnaletica.

Per i codici CER **15 01 02** (imballaggi di plastica) e **15 01 07** (imballaggi di vetro), considerate le caratteristiche tecniche della pavimentazione dei piazzali esterni impermeabilizzati e la dotazione di un impianto di trattamento di prima pioggia, presidi utili a prevenire modifiche alle matrici ambientali, è consentito lo stoccaggio all'esterno senza copertura, fermo restando il mantenimento dell'efficacia dei succitati presidi.

Restano altresì valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nel precedente provvedimento autorizzativo D.D.S. n. 2441 del 19 dicembre 2012 intestato alla ditta Sicula Ciclat soc. coop, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

Art. 5

Si da atto che la ditta Sicula Ciclat soc. coop P.IVA: 00172830853, risulta iscritta alla White List della Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo, fino al 31/07/2018;

Art. 6

Si da atto che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art.7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 8

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 9

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Caltanissetta ed il Comune di Caltanissetta, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla ditta Sicula Ciclat Soc. coop, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ed ai seguenti Enti: Comune di Caltanissetta (CL), Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Caltanissetta), Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, Prefettura di Caltanissetta.

Palermo, li **12 APR 2018**

L'Istruttore

(Dott. *Giuseppe Curione*)

Il Dirigente del Servizio 7
(Arch. *Antonino Rotella*)

Il Dirigente Generale

(*Salvatore Cocina*)

